

# Il commercialista telematico

Nuova procedura in materia di insinuazione tardiva di credito giusta riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma del D. Lgs. 9 gennaio 2006 n.5: c'è ancora spazio per gli avvocati?

a cura di:

Giovanni Siragusa

Lorenzo Sternini

*... Senza volermi atteggiare ad avvocato del diavolo e apparire davanti a voi tra fiamme bluastre e vapori sulfurei, vorrei tentare di elaborare ciò che, in maniera caritatevole, potrebbe essere definita una difesa attendibile di un cliente sospetto.*

**James George Frazer**

**L'AVVOCATO DEL DIAVOLO**

*Donzelli Editore, 2002,  
a cura di Cristiano Camporesi*

L'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, ha delegato il Governo ad attuare la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, mai sistematicamente riformata, nonostante gli interventi della Corte Costituzionale e le sentenze interpretative introdotte dalla giurisprudenza.

Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla citata legge n. 80/2005 aveva già modificato direttamente alcune disposizioni della legge

# Il commercialista telematico

fallimentare, in particolare l'articolo 67 in materia di revocatoria fallimentare e gli articoli 160, 161, 163, 167, 180, 181, in materia di concordato preventivo, introducendo altresì l'articolo 182 bis in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti.

La riforma è stata attuata con l'emanazione del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ("Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006- Supplemento Ordinario n. 13).

Per espressa previsione dell'art 153 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il decreto entrerà in vigore il 16 luglio 2006, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152 (disposizioni in materia di limitazione personale del fallito e transazione fiscale), entrati in vigore il 16 gennaio 2006, giorno della pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre il legislatore ha previsto una disciplina transitoria con l'articolo 150 ai sensi del quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge previgente .

Le finalità cui si ispirano i criteri e i principi direttivi della delega, sono volte anche alla riduzione del rilevante e durevole contenzioso a cui la procedura dà vita e si sono concretizzate nella rinovellazione della legge modificando il procedimento dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi e semplificando le modalità di presentazione delle domande di ammissione.

La tecnica legislativa utilizzata con il D. Lgs 5/2006 non è quella di modifica dei precedenti articoli del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, bensì quella della novellazione.

# Il commercialista telematico

Integralmente sostituiti dal decreto in parola risultano gli articoli del titolo II, Capo V, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In particolare, l'art 101 LF rinnovellato risulta il seguente:

*“Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.*

*Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95.*

*Il Curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.*

*Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.*

*Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”.*

Dalla correlazione di suddetto precetto con quello di cui all’art 80 del D. Lgs. n.6/2005 (che ha a sua volta modificato l’art 95 L.F.) si ritiene che, da un punto di vista meramente processuale, la novella abbia portato le seguenti modifiche:

- a) il procedimento di accertamento delle domande tardive di credito è stato ridisegnato in modo speculare a quello previsto per le domande di

# Il commercialista telematico

insinuazione tempestive al precipuo scopo di creare una procedura uniforme e, almeno negli intenti, più veloce e meno “burocratica”;

- b)** viene meno tutta la fase preparatoria rispetto l’udienza di ammissione, e quindi **a)** il deposito del ricorso ex art. 101 L.F. presso la competente cancelleria fallimentare; **b)** una volta emesso il decreto di fissazione d’udienza da parte del Giudice Delegato, la richiesta di copie autentiche, una delle quali da notificare al Curatore del Fallimento; **c)** la successiva iscrizione a ruolo entro il termine di 10 gg. dalla notifica del ricorso, unitamente al pedissequo decreto del G.D.;
- c)** il ricorso ex art. 101 L.F. potrà essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e potrà essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purchè sia possibile fornire la prova della relativa ricezione;
- d)** i termini, asseritamente perentori, per la presentazione della domanda, sono in realtà mitigati da quanto previsto nell’ultimo comma dell’art. 101 L.F.: limitatamente a tale aspetto, pertanto, la preclusione temporale pare meno invasiva degli intenti perseguiti;
- e)** per effetto della identità dello schema procedimentale, i crediti insinuati tardivamente saranno ammessi o respinti con le stesse forme della fase di verifica delle domande di insinuazione tempestive, con la conseguenza che avverso la decisione del Giudice Delegato saranno ammesse le stesse categorie di impugnazioni previste per lo stato passivo originario e cioè le tre species dell’opposizione, dell’impugnazione propriamente detta e della revocazione: per detta fase, la parte dovrà farsi assistere da un legale;
- f)** l’unificato procedimento di impugnazione verrà governato dal modello camerale: una volta depositato il “gravame”, il Tribunale fisserà con decreto l’udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso, e del pedissequo decreto di fissazione

# Il commercialista telematico

d'udienza, alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al Curatore ed al fallito. Tra la notifica e l'udienza dovranno intercorrere almeno trenta giorni liberi. Il Giudice Delegato non potrà far parte del Collegio. La parte nei confronti della quale la domanda è proposta dovrà costituirsi almeno dieci giorni prima della fissata udienza, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. La procedura è destinata a chiudersi con decreto non reclamabile, ma ricorribile in Cassazione.

Da un punto di vista pratico la riforma troverà concreta ed uniforme applicazione decorsi diversi mesi dalla sua entrata in vigore non fosse altro in ragione di quanto previsto dalla disciplina transitoria.

Per quanto concerne le domande tardive, il ricorso ad un legale non sarà più obbligatorio anche se, appare preferibile rispetto ad una gestione diretta del creditore. Infatti, in caso di affidamento della pratica ad un legale, le competenze per la nuova procedura di insinuazione tardiva, attesa la sua specularità con la procedura di insinuazione delle domande tempestive, sembrano minori rispetto a quelle da liquidare con la procedura attualmente in vigore.

Inoltre la gestione diretta del creditore lascia presupporre ulteriori costi, soprattutto per quelle domande da depositare presso Tribunali il cui circondario non è sede, in quanto numerose incombenze connesse alla tutela del credito dovranno comunque essere svolte dal creditore stesso oppure da un incaricato che dovrà essere remunerato per la relativa attività, le spese di trasferta, gli accessi presso la cancelleria (e/o l'udienza di discussione) ecc...

In conclusione, se da un punto di vista prettamente formale il ricorso ad un legale non è più condizione essenziale per la proposizione della domanda, diversamente, da un punto di vista sostanziale, appare ancora la via da perseguire in

# **Il commercialista telematico**

termini di efficacia (la tutela del diritto di credito vantato è affidata a professionisti esperti) ed efficienza (atteso il risparmio sui costi e sulle competenze legali).

dott. Giovanni Siragusa

Avv. Lorenzo Sternini

giugno 2006